



COMUNE DI ISERA

Via A. Ravagni, 8 - Tel. 0464/433792 Fax: 0464/432520
Cod. Fisc./Partita I.V.A. 00203870225

GESTIONE ASSOCIATA DI AMBITO ROVERETO – ISERA
Funzione Tecnico - Servizio Tecnico e Sviluppo Strategico

**OGGETTO: Gestione tecnico-amministrativa e manutenzione del Servizio Idrico del
Comune di Isera per il periodo 1°febbraio 2022 – 31 gennaio 2023.**

Data: dicembre 2021

Comune di Rovereto

Funzione Tecnico - Servizio Tecnico e Sviluppo Strategico
via Cartiera, 13 – 38068 Rovereto TN
tel. 0464/452461 - 0464/452614
fax 0464/452267
pec territorio@pec.comune.rovereto.tn.it

Comune di Isera

Via A. Ravagni, 8 - 38060 Isera (TN)
Tel. 0464 433792
Fax 0464 432520
C.F. e P.IVA: 00203870225

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto la gestione tecnico-amministrativa e la manutenzione del Servizio Idrico del Comune di Isera il quale si articola nella gestione dei seguenti servizi:

- a) Servizio Acquedotto, che prevede l'approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile, industriale e, in linea generale, per tutti gli usi e le destinazioni richieste dalla clientela;
- b) Servizio Fognature, che prevede il servizio pubblico di convogliamento e trasporto dei reflui in fognatura nell'ambito proprio del territorio del Comune di Isera.

2. Nelle prestazioni contemplate dal presente appalto è compresa la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria relative al Servizio Idrico del Comune di Isera.

Nella fattispecie:

- Per manutenzione ordinaria s'intende ogni prestazione occorrente alla conservazione dell'impianto nella miglior condizione di esercizio nonché le mansioni necessarie a garantire il regolare servizio.

- Per manutenzione straordinaria s'intende ogni prestazione destinata a modificare o ampliare l'impianto, come la posa di nuove canalizzazioni, l'esecuzione di nuovi allacciamenti, la sostituzione di parti di impianto esistente, potenziamento della rete.

5. Le attività previste per la gestione del Servizio Idrico sono precisamente dettagliate ai successivi Art. 3 "*Attività gestione Servizio Acquedotto*" e Art. 4 "*Attività gestione Servizio Fognature*" del presente capitolato.

6. L'importo complessivo dell'appalto del servizio di cui all'oggetto per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 ammonta complessivamente a presunti euro 160.000,00.= oltre IVA di cui euro 125.000,00.= a forfait per la gestione e la manutenzione ordinarie ed un massimo di euro 35.000,00.=, a misura, per eventuali interventi straordinari, preventivamente concordati ed autorizzati dal Comune, a seguito della loro realizzazione e puntuale rendicontazione da parte dell'appaltatore.

7. Possono concorrere all'affidamento del servizio i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- un'esperienza, di almeno, 10 (dieci) anni, alla pubblicazione del bando di gara, nella gestione e manutenzione delle reti di distribuzione acqua potabile e sulla rete fognaria, nonché il servizio di reperibilità per il pronto intervento, per impianti di distribuzione dell'acqua potabile e reti fognarie relativi a complessivo ad almeno 100,00 chilometri di rete serviti;

- disponibilità di una sede operativa, ad uso esclusivo, localizzata entro 10 (dieci) chilometri dal territorio comunale, per tutta la durata dell'Appalto, al fine di garantire i tempi di intervento di cui all'art. 2 del presente Capitolato speciale d'Appalto; qualora la Ditta concorrente non disponga, al momento della partecipazione alla gara, di tale sede operativa dovrà presentare una dichiarazione di impegno ad attivarla prima della stipula del Contratto, a pena di esclusione;

- dotati di un sistema di ottimizzazione della gestione degli acquedotti tramite strumenti di simulazione e controllo implementati mediante modelli di calcolo;

8. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 – Descrizione e Condizioni di espletamento del servizio

1. Il Servizio di cui al presente appalto si esplica nella gestione tecnico-amministrativa e nella manutenzione del Servizio Idrico.

2. Il Servizio oggetto del presente appalto deve essere attivo 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno, con intervento 1 (una) ora, contando su disponibilità di squadre tecnico-operative in reperibilità, raggiungibili con centralino telefonico attivo 24 ore al giorno.

3. L'appaltatore deve garantire tutte le attività elencate nel presente capitolato speciale d'appalto.

4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Descrizione delle attività relative alla gestione del Servizio Acquedotto

1. Le attività richieste per la gestione dell'Acquedotto si suddividono nelle strutture di rete ed impianti, ed in esse, in attività ordinarie e straordinarie.

2. Attività di rete da assicurare:

- Attività Ordinaria:
 - Riparazione perdite di rete;
 - Realizzazione nuovi allacciamenti;
 - Attività di controllo, installazione, sostituzione contatori di utenza;
 - Gestione utenze in generale;
 - Tracciatura dei sotto servizi;
 - Manutenzione e controllo organi di manovra;
 - Pulizia e spurgo rete;
 - Rilievo rete per implementazione ed aggiornamento cartografia elettronica;
 - In genere: interventi in orario di lavoro e in reperibilità.
- Attività Straordinaria:
 - Sostituzione tratti di rete;
 - Estensioni di rete;
 - Installazione nuovi idranti ed organi di manovra e regolazione;
 - Riposizionamento o sostituzione chiusini stradali;

3. Attività sugli impianti da assicurare:

- Attività Ordinaria:
 - Sopralluogo settimanale presso sorgenti e opere di captazione per controllo visivo e verifica funzionamento impianti idraulici, elettrici ed elettronici;
 - Campionamento alle fonti per analisi di laboratorio (chimiche e batteriologiche), nei tempi stabiliti dalla normativa, ed in base alle necessità;
 - Verifica settimanale, o in base alle necessità, della cloro-copertura in rete tramite strumentazione portatile;
 - Verifica periodica impianti di pompaggio e rilancio con analisi di assorbimento corrente ed efficienza;
 - Verifica impianti elettrici e Telecontrollo;
 - Svuotamento e pulizia almeno annuale dei serbatoi;
 - Manutenzione aree verdi di pertinenza;
 - In genere: interventi in orario di lavoro e in reperibilità.
- Attività Straordinaria:
 - Progettazione ed esecuzione di nuovi impianti di captazione, accumulo, rilancio e regolazione;
 - Ristrutturazione edile, idraulica ed elettrica di impianti esistenti.

Art. 4 – Descrizione delle attività relative alla gestione del Servizio Fognature

1. Le attività richieste per la gestione delle reti Fognarie si suddividono nelle strutture di rete ed impianti per acque nere ed in rete ed impianti per acque bianche, ed in esse, in attività ordinarie e straordinarie.

2. Reti fognarie per acque bianche:

- Attività Ordinaria:
 - Controllo programmato stato di conservazione di reti, dissabbiatori ed altre opere speciali;
 - Pulizia programmata tratti di rete;
 - Pulizia e manutenzione dissabbiatori ed altre opere speciali;
 - Pulizia caditoie stradali in ambito urbano a copertura del territorio, con frequenza e lotti da concordare con l'amministrazione comunale;
 - Manutenzione aree verdi di pertinenza;
 - In genere interventi in orario di lavoro e in reperibilità.
- Attività Straordinaria:
 - Posa di nuovi tratti di rete ed allacciamenti;
 - Ripristino di allacciamenti;
 - Riparazioni localizzate ed eventuale rifacimento di tratti di rete;
 - Riposizionamento e/o sostituzione chiusini stradali.

3. Reti fognarie per acque nere:

- Attività Ordinaria:
 - Controllo programmato stato di conservazione delle reti;
 - Pulizia programmata dei tratti di rete, con periodicità previste in base alle necessità del singolo tratto;
 - Manutenzione aree verdi di pertinenza;
 - In genere interventi in orario di lavoro e in reperibilità.
 - Attività Straordinaria:
 - Posa di nuovi tratti di rete ed allacciamenti;
 - Ripristino di allacciamenti;
 - Riparazioni localizzate ed eventuale rifacimento di tratti di rete;
 - Riposizionamento e/o sostituzione chiusini stradali.
4. Stazioni di sollevamento per acque nere ed impianti:
- Attività Ordinaria:
 - Controllo periodico con cadenza settimanale della corretta funzionalità dell'impianto: pulizia galleggianti e locale tecnico, rabbocco carburante gruppi elettrogeni ed ogni altro intervento necessario per garantire la corretta funzionalità dell'impianto;
 - Pulizia programmata con idrospurgo delle vasche di accumulo, con periodicità previste in base alle necessità del singolo impianto;
 - Verifica periodica con cadenza semestrale dello stato di conservazione delle elettropompe;
 - Manutenzione periodica dei locali tecnici, aree verdi e piazzali di pertinenza dell'impianto;
 - In genere interventi in orario di lavoro e in reperibilità.
 - Attività Straordinaria:
 - Sostituzione di pompe e organi di regolazione;
 - Progettazione ed esecuzione di nuovi impianti di rilancio e regolazione;
 - Ristrutturazione edile, idraulica ed elettrica di impianti esistenti.
5. Gestione pratiche autorizzazioni allo scarico:
- Attività di sportello con utenti e tecnici;
 - Gestione pratiche autorizzative civili ed industriali con predisposizione documentazione da inviare in comune per la firma del dirigente;
 - Sopralluoghi amministrativi per conclusione pratiche autorizzative;
 - Sopralluoghi congiunti con NOA o vigili urbani per verifica problematiche di inquinamento ambientale.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto, al presente capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. La responsabilità della corretta esecuzione degli interventi è a carico dell'appaltatore e del suo direttore tecnico.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
6. L'appaltatore, quando esegue interventi ed opere nel sottosuolo e sul suolo pubblici ovvero su immobili ed impianti del Comune, è tenuta a ripristinare il normale stato dei luoghi a propria cura

e spese. In difetto parziale o totale, la Società sarà obbligata a corrispondere al Comune le spese da questo sostenute per l'esecuzione dei ripristini omessi.

7. I lavori di cui a precedente comma non sono soggetti alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche disposta dagli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 507/93 in quanto afferenti a beni di proprietà comunale.

Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Comune, per quanto di competenza, assiste l'appaltatore al fine di facilitare il corretto sviluppo dei servizi affidati e la manutenzione degli stessi.

2. Il Comune garantisce all'appaltatore l'uso gratuito del sottosuolo, del suolo e del soprassuolo di proprietà del Comune, incluse le aree pubbliche destinate al traffico di superficie del Comune ed ogni altro terreno, costruzione e superficie di proprietà del Comune occorrenti per la realizzazione, la posa, l'esercizio del servizio in oggetto.

3. Il Comune assume l'impegno di costituire diritti d'uso, servitù, superficie comodato, locazione ed altri analoghi atti, negozi o provvedimenti prevedenti vincoli nei confronti dei terzi quando tali vincoli siano imponibili solo o più efficacemente dal Comune.

4. Il Comune comunicherà ed assumerà con congruo anticipo opportune informazioni e prescrizioni presso l'appaltatore prima di iniziare, ovvero autorizzare terzi, ad eseguire lavori di ogni natura che possano interessare o coinvolgere in qualsiasi modo gli impianti idrici esistenti o previsti.

Art. 7 Proprietà degli impianti

1. Gli impianti esistenti relativi ai Servizi Idrico, impianti acquedottistici e fognari, vengono affidati in uso dal Comune all'appaltatore alle stesse condizioni di durata di cui al successivo art. 9 e resteranno, in quanto soggetti al regime del demanio, di proprietà del Comune.

2. Al termine dell'affidamento, i beni di cui sopra dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato d'uso e di funzionamento, tenuto conto della naturale vetustà ed usura.

3. Le opere eseguite dalla Società per il rinnovo, la ricostruzione ed il ripristino di tali beni, così come i nuovi impianti di approvvigionamento, adduzione, estensione rete e potenziamento in genere del sistema idrico realizzati nel corso del presente contratto, saranno di proprietà del Comune.

4. Il Comune si impegna a collaborare attivamente con la Società per l'ottenimento di contributi pubblici e/o finanziamenti per la realizzazione delle opere di rinnovo, estensione e potenziamento degli impianti.

Art. 8 Stipula del contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Durata del contratto

Il servizio oggetto del presente appalto, e l'assegnazione in uso dei beni conseguente, copre il periodo dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

Art. 10 – Condizioni economiche

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il presente appalto è in parte a corpo, con riferimento alla quota relativa alle attività ordinarie, ed in parte a misura, con riferimento alle attività straordinarie.

3. Per quanto riguarda gli importi a corpo (quota forfettaria) i riferimenti derivano dallo storico delle attività di manutenzione svolte dal Comune di Isera.

4. Per quanto riguarda gli importi a misura i riferimenti derivano dallo storico degli interventi effettuati sulla rete nell'ultimo biennio per interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria.

5. In conformità a quanto previsto all'art. 7 della Legge provinciale 19 luglio 1999 n. 23 e ss.mm.ii., non si darà luogo ad alcun compenso revisionale.

6. Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

Art. 11 – Delimitazione funzioni e competenze

1. L'affidamento di cui all'oggetto non comporta alcuna diminuzione delle potestà e delle funzioni riconosciute ed attribuite al Comune dalla legislazione vigente. In particolare rimane in capo al Comune:

- Ogni decisione programmatica riguardo al servizio, quale la scelta di estensioni ed interventi straordinari;
- La determinazione delle tariffe per il servizio acquedotto;
- La determinazione delle tariffe per il servizio fognature;
- La riscossione del canone;
- I rapporti con gli enti finanziari, tributari e pubblici in genere.

2. Al soggetto appaltante vengono affidate le funzioni di carattere tecnico amministrativo e operativo come meglio indicate e precisate rispettivamente: all'Art.3 per il "Servizio Acquedotto" e all'Art. 4 per il "Servizio Fognature" che essa svolgerà con mezzi e personale propri e a proprio rischio. Essendo l'affidatario responsabile della conduzione tecnica dell'esercizio, risponderà in proprio di ogni danno arrecato agli impianti od a terzi che non sia imputabile a cause di forza maggiore. L'affidatario potrà avvalersi per l'esecuzione del servizio, dell'opera di imprese esterne ferma restando la propria diretta responsabilità nei confronti del Comune e/o di terzi. Lo stesso presterà la propria piena collaborazione per lo svolgimento delle competenze indicate al comma precedente spettanti al Comune di Isera. Il Comune nominerà un proprio incaricato con il compito di mantenere i necessari contatti con l'appaltatore.

Art. 12 – Rapporti con l'utenza

I rapporti con l'utenza saranno disciplinati rispettivamente dal "Regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile", approvato dal Consiglio Comunale di Isera con deliberazione n.21 di data 31 luglio 2012 e modificato con deliberazione n.6 di data 27 marzo 2019, e dal "Regolamento per il Servizio Fognatura", approvato dal Consiglio Comunale di Isera con deliberazione n. 22 di data 31 luglio 2012 e modificato con deliberazione n.6 di data 27 marzo 2019, ai quali dovrà uniformarsi l'attività di gestione del servizio per tutto quanto rientrante nelle funzioni e le attività previste ed esplicitate agli Artt. 3 e 4 di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 13 – Disciplina del personale

Le funzioni affidate al soggetto appaltante saranno svolte da suo personale specializzato, ed eventualmente da altro seguito comunque dal proprio personale. Per il personale adibito all'esercizio verrà osservata ogni norma legislativa o regolamentare vigente sia in materia retributiva che assicurativa e previdenziale.

Art. 14 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Per quanto riguarda gli importi a corpo (quota forfettaria) la ditta aggiudicataria provvede alla fatturazione delle prestazioni eseguite per ogni quadrimestre. Verranno quindi emesse 3 (tre) fatture rispettivamente con scadenza:

- 35% entro il 15 maggio 2022;
- 35% entro il 20 settembre 2022;
- 30% 15 gennaio 2023;

2. Per quanto riguarda gli importi a misura verranno emesse fatture in riferimento agli interventi concordati e autorizzati dal Comune, di volta in volta effettuati sulla base della puntuale rendicontazione da parte dell'appaltatore.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. L'appaltatore

dovrà preventivamente consegnare una documentazione afferente l'avvenuta prestazione con particolare riferimento alle lavorazioni remunerate a misura.

4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

10. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni, come specificatamente disposto dall'art. 6 comma 2 della Legge provinciale 10 luglio 1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'appaltatore è chiamato a eseguire prontamente le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 – Subappalto

L'appaltatore si impegna ad eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto può essere ceduto ai sensi dell'articolo 28 della L.P. 23/90. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 26 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare ed a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per evitare danni alle persone, animali e cose. L'appaltatore, pur adottando tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza, qualora si verificasse la presenza di utenti o di altre imprese (comprese squadre operaie dell'Amministrazione comunale) all'interno dell'area oggetto di intervento, avrà l'obbligo di sospendere le operazioni eventualmente in atto fino a quando la zona non sia libera da persone e/o imprese e/o comunque siano rispettate le distanze di sicurezza. L'appaltatore dovrà in ogni caso predisporre apposito D.U.V.R.I. L'Appaltatore è tenuto a richiamare, ovvero sostituire, su segnalazione o richiesta motivata del Comune, i dipendenti che trascurassero il servizio e/o la sicurezza. Le segnalazioni e le richieste del Comune sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le leggi e i regolamenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori.
6. L'appaltatore deve curare che gli impianti e gli apparecchi posti in opera anche da altre ditte ed i materiali che gli sono regolarmente consegnati non vengano manomessi, guastati o trafugati.
7. L'appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni contemplate nella Legge n. 46/90 e relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli impianti elettrici.
8. La prestazione dei servizi manutentivi dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, titolare del trattamento è il Comune di Isera, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 – Garanzie

A garanzia del presente appalto ai sensi dell'articolo 103 del D.Leg. n. 50/2016, il soggetto appaltante è chiamato a costituire apposita garanzia fideiussoria corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, pari ad euro 16.000,00.= (euro sedicimila.=).

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura di qualunque danno causato durante l'esecuzione del presente appalto.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 750.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto,

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 750.000,00 per sinistro con il limite di Euro 500.000,00 per persona.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione qualora non sia stata concessa dal Comune un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. Qualora si verificano, da parte dell'appaltatore, comprovate carenze di gestione o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'appaltatore, tramite comunicazione PEC. L'appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni e nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, lo stesso applicherà le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

4. In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

- Mancata o inadeguata qualificazione del personal impiegato: da Euro 500,00.= a Euro 5.000,00.=;
- Carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: da Euro 1.000,00.= a Euro 10.000,00.=;
- Violazione della normativa in materia di sicurezza: da Euro 500,00.= a Euro 5.000,00.=;
- Mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'amministrazione: da Euro 500,00.= a Euro 5.000,00.=;
- Mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal capitolato: da Euro 500,00.= a Euro 5.000,00.=.

5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e disservizio.

6. Il Comune provvede a trattenere l'importo relativo alla penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24.

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, il Comune procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse

pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 28 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dal medesimo articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

3. Il Comune di Isera si riserva inoltre la facoltà Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Isera ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 31 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.